

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato CENTRO DI INIZIATIVA GAY - ARCIGAY MILANO ONLUS

TITOLO I - NATURA E SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1)

(Costituzione)

È costituito con sede in Milano, il Comitato Territoriale Arcigay di Milano in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: CENTRO DI INIZIATIVA GAY Onlus, di seguito denominata "Associazione" e abbreviato C.I.G. o CIG. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione aderisce ad "Arcigay" e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 2)

(Principi e valori)

Il C.I.G. è un'associazione di volontariato senza fini di lucro, laica e democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da persone che si impegnano per l'affermazione delle libertà individuali affinché i diritti civili di tutti siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere e, in particolare, per il diritto a un sereno sviluppo dell'identità personale e a una vita piena e soddisfacente.

I valori sui cui si fonda l'azione della Associazione sono:

- o il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- o la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- o la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- o l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- o il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- o la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- o la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Art. 3)

(Finalità)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività

di interesse generale a favore di soci e socie, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona LGBTQIA+ combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTQIA+ ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
16. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, anche attraverso la conservazione e divulgazione di materiale archivistico in qualsiasi forma costituito, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, anche attraverso forme di conservazione e riqualificazione di materiale archivistico e documentaristico e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è la Consulta.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci e socie, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4)

(Intenti)

La modalità di realizzazione dei fini statutari è caratterizzata dalla non violenza, e si concretizza in azioni di sostegno, organizzazione, promozione e gestione di servizi e iniziative, mediante le attività di Sezioni, Gruppi e Commissioni.

Art. 5)

(Struttura)

Il C.I.G. aderisce ad Arcigay e ne riconosce le funzioni e le prerogative degli organi istituzionali così come definiti dallo Statuto nazionale.

Il C.I.G. partecipa ai Congressi nazionali di Arcigay secondo le modalità previste dallo Statuto

nazionale e con la funzione attribuitagli dal Consiglio Nazionale e dai Regolamenti previsti.

Art. 6)

(Riconoscimento)

Il C.I.G. affianca il proprio logo a quello ufficiale di Arcigay in tutte le comunicazioni ed evidenzia la sua natura di Organizzazione di Volontariato e di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus). Il CIG comunica verso l'esterno come "ODV CIG Centro di Iniziativa Gay ONLUS – Arcigay Milano" oppure "ODV CIG Arcigay Milano Onlus".

L'Associazione, i soci e le socie si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;

TITOLO II - PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO

Art. 7)

(Partecipazione)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci e le socie; le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Tutte le cariche elettive si intendono a titolo gratuito.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dalla Consulta o in un eventuale regolamento predisposto dalla Consulta e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8)

(Il socio/La socia)

All'Associazione possono aderire le persone fisiche presentando domanda scritta di ammissione alla Consulta. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

La Consulta conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti,

vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, la Consulta deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Sono soci del CIG tutti coloro che si iscrivono ad Arcigay attraverso il CIG per la prima volta. I soci di altre associazioni aderenti ad Arcigay che rinnovano la quota di adesione annuale presso il CIG e tutti i soci di Arcigay che abbiano rinnovato la quota annuale di adesione presso altra associazione, possono essere considerati soci del CIG previa richiesta esplicita di trasferimento al Presidente del CIG.

La qualifica di socio decade per recesso, morte o esclusione dell'associato. Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente. La Consulta del CIG, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

La violazione delle norme del presente Statuto o del regolamento interno può essere motivo di sospensione e/o esclusione del socio nei modi indicati dal successivo Art. 11). In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci non hanno diritto a pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9)

(Diritti e doveri)

I soci e le socie:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e delle socie nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altri soci e socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Al fine di garantire piena attuazione al principio di democraticità e parità dei diritti tra i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 117/2017 nonché alla nota n. 1309/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli associati minorenni hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto tramite i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Art. 10)

(Partecipazione dei soci e delle socie)

Il C.I.G. garantisce il massimo apporto dei soci e delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita nei tempi e modi definiti dal regolamento o da altre norme deliberate dagli organismi competenti.

Art. 11)

(Disciplina)

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui i/le soci/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei soci e delle socie che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, i soci e le socie esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Art. 12)

(Voto segreto)

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese di norma mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda 1/3 dei presenti.

Le elezioni e la sfiducia delle cariche elettive, l'annullamento delle delibere o norme del Consiglio e della Consulta provinciale e l'annullamento delle decisioni del Collegio dei Probiviri, avvengono sempre a scrutinio segreto.

Lo spoglio dei voti espressi a scrutinio segreto viene svolto pubblicamente.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13)

(Struttura)

Gli organi sociali del C.I.G. sono:

- L'assemblea dei Soci e delle Socie;
- La Consulta;

Gli organi di garanzia del C.I.G. sono:

- il collegio dei Sindaci Revisori;
- il collegio dei Probiviri;

Le attività del C.I.G. si sviluppano attraverso:

- Sezioni;
- Gruppi;
- Commissioni.

Le attività del Comitato si svolgono di norma nella sede centrale salvo che questioni logistiche non suggeriscano diversamente.

Gli organi sociali hanno durata di due anni.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Non può essere conferita la delega ad un componente della Consulta o di altro organo sociale.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14)

(Assemblea dei soci e delle socie e Congresso Territoriale)

L'Assemblea dei soci e delle socie può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

- Nella forma di Congresso, l'Assemblea dei soci e delle socie:
 - a. elegge i Componenti della Consulta in numero uguale al numero delle Sezioni riconosciute dall'Assemblea;
 - b. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori; (ove richiesto per legge);
 - c. elegge il Collegio dei Probiviri;
 - d. definisce il progetto associativo e le linee guida dell'associazione;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Nella sua forma ordinaria, l'Assemblea dei soci e delle socie:
 - a. discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte dei soci e delle socie;
 - b. nomina i componenti della Consulta, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - f. delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dalla Consulta;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - h. annulla le delibere della Consulta;
 - i. revoca uno o più membri della Consulta;

- j. revoca uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori;
 - k. entro il 30 novembre o entro un termine differente se previsto per legge approva il Bilancio Previsionale;
 - l. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico annuale approvare il Bilancio Consuntivo ed eventuali variazioni del Bilancio Previsionale;
 - m. approva, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - n. approva le proposte di modifica dello Statuto nelle modalità stabilite dall'Art 35;
 - o. delibera l'istituzione o lo scioglimento delle Sezioni nonché l'approvazione o modifica del loro progetto istitutivo;
 - p. revoca il mandato ai soci e delle socie eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie negli organi sociali e di garanzia, in toto o nominalmente, ed elegge i sostituti, nelle modalità stabilite dagli Articoli 21), 32);
 - q. delibera sulla proposta di scioglimento dell'Associazione nelle modalità stabilite dall'Art. 37);
 - r. annulla delibere e/o norme della Consulta nelle modalità stabilite dall'Art. 21) e le decisioni del Collegio dei Proviviri.
 - s. delibera in merito all'acquisizione di beni immobili necessari alle attività del CIG o all'alienazione di quelli eventualmente già posseduti dall'Associazione.
 - t. in occasione dell'elezione dei delegati al Congresso nazionale da parte del Congresso territoriale, elegge i candidati alla carica di Consigliere Nazionale.
- Nella sua forma straordinaria, l'Assemblea dei soci e delle socie:
 - a. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea dei soci e delle socie elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti della Consulta non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e nella relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Le votazioni sono palesi tranne se riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee dei soci e delle socie, che può essere visionato da tutti i soci e le socie. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci e le socie.

Art. 15)

(Funzionamento dell'Assemblea dei soci e delle socie)

- a) La convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile ovvero affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) L'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso è convocata almeno ogni 2 anni, quando ne sia fatta richiesta dalla Consulta oppure da almeno 1/3 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa con motivazione scritta e firma autografa.

- c) L'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Consiglio ordinario è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dalla Consulta oppure da almeno 1/4 dei soci e delle socie in regola con il pagamento della quota associativa con motivazione scritta e firma autografa.
- d) L'Assemblea dei soci e delle socie in forma straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dalla Consulta.
- e) Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e delle socie le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socio e socia può essere delegato da un altro socio o socia nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie non escludano espressamente la possibilità di delega.
- g) Salvo dove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti aventi diritto di voto, fatti salvi i casi previsti ai comma h) e i). Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea.
- h) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, fusioni, scissioni e trasformazioni sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti o per delega aventi diritto di voto. L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 15 persone socie aventi diritto.
- i) Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

Art. 16)

(Composizione della Consulta)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è rappresentato dalla Consulta.

La Consulta è l'organo consultivo e deliberativo dell'associazione nonché, ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, organo di amministrazione. È nominata dall'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso e resta in carica 2 anni, ovvero sino al congresso successivo a quello di nomina. Essa è composta da:

- o il Presidente;
- o il Vicepresidente;
- o il Tesoriere;
- o i componenti eletti dal Congresso dei soci (Delegati).
- o un rappresentante per ognuna delle Sezioni riconosciute attive all'ultimo Congresso elettivo e confermate dal Congresso o dall'assemblea dei soci e delle socie.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;
- il coordinatore di ciascuna Sezione, Gruppo e/o Commissione;
- il Presidente di ciascuna Associazione che aderisce ad Arcigay operante nel territorio di competenza del CIG o un suo delegato.
- I Consiglieri Nazionali di Arcigay soci del CIG.

Qualora una persona ricopra più di una carica in seno alla Consulta, ai fini del conteggio del numero legale e della votazione, questa rappresenterà sempre e comunque un solo voto.

I componenti della Consulta non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 2382 del Codice civile e non devono essere persone politicamente esposte (PEP) ai sensi D.lgs 125/19.

Art. 17)

(Compiti della Consulta)

I compiti della Consulta sono:

- a. redigere i programmi di attività sociale;
- b. attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci e delle socie e curarne l'esecuzione;
- c. redigere l'eventuale regolamento di funzionamento della Consulta ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie;
- d. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- f. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie.

Art. 18)

(Poteri della Consulta)

La Consulta, nel rispetto dei programmi e delle linee guida definite dall'Assemblea dei Soci e delle Socie:

- a) nomina, tra i propri componenti, chi svolgerà le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario ovvero provvedere alla loro sostituzione in caso di decadenza, dimissioni, decesso;
- b) delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi soci, giustificandone i motivi in caso di esclusione;
- c) revoca la qualifica di socio per i motivi e con i metodi di cui agli Art. 8) e 11);
- d) convoca l'Assemblea dei soci e delle socie;
- e) definisce il limite di spesa (per operazione e giornaliero) del Tesoriere in autonomia dal Presidente.
- f) conferisce incarichi ed assegna specifiche deleghe ai propri membri;
- g) emana, ratifica, modifica o abroga norme che nel loro insieme costituiscono il Regolamento per l'attuazione dello Statuto;
- h) disciplina le attività del C.I.G. e ne cura il rispetto;
- i) provvede all'iscrizione del CIG a Enti, Organismi, Istituzioni o Associazioni, anche in forma volontaria, se necessario o utile al conseguimento dei fini statutari o alle attività dell'Associazione;
- j) ratifica l'adesione a organismi e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su tematiche inerenti i fini statutari nonché le modalità di collaborazione, designandone eventualmente i propri rappresentanti negli stessi;
- k) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, delibera su progetti e capitoli di spesa non previsti dal bilancio previsionale approvato dall'Assemblea

- dei soci e delle socie che abbiano carattere d'urgenza, per variazioni che, complessivamente, non superino il 10% del bilancio previsionale stesso;
- l) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, approva le modifiche ad ogni singola voce del bilancio previsionale approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie per variazioni complessivamente non superiori al 10% di ogni capitolo di spesa;
 - m) con il parere favorevole dei Sindaci Revisori, sentiti il Presidente e il Tesoriere, ridefinisce i capitoli di spesa per variazioni che non comportino modifiche al totale del bilancio previsionale;
 - n) ai fini di salvaguardare le attività dell'Associazione, in caso di vacanza o inadempienza di un Coordinatore di Sezione o di prolungata inattività di una Sezione, incarica un socio a ripristinare la funzionalità della Sezione stabilendone tempi e metodi;
 - o) decide se revocare la sospensione di un socio o tramutarla in espulsione;
 - p) ratifica la costituzione dei Gruppi e ne coordina le attività;
 - q) può avvalersi della collaborazione di Commissioni da essa istituite secondo le disposizioni di cui l'Art. 25) o di esperti d'area; nomina un referente che relazioni l'operato della Commissione alla Consulta;
 - r) modifica il limite di spesa (per operazione e giornaliero) per le operazioni effettuate dal Tesoriere;
 - s) discute ed approva il bilancio previsionale redatto dal Tesoriere e dal Presidente e da presentare all'Assemblea dei soci e delle socie;
 - t) richiama le Sezioni qualora le attività svolte non siano in linea con i principi dell'Associazione. In caso di reiterata inosservanza potrà procedere alla sospensione di dette attività;
 - u) in caso il CIG ricopra la funzione di Comitato Territoriale, indica al Consiglio Nazionale i sostituti alla carica di Consigliere nazionale nel caso di dimissioni, decadenza di uno o più Consiglieri Nazionali espressione del Comitato;
 - v) è responsabile della gestione ordinaria delle proprietà mobili e immobili del CIG;
 - w) conferisce e revoca il mandato di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

La Consulta deve procedere alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente entro 10 giorni dalla data della delibera della Consulta con cui è stato revocato il mandato o dalla data della comunicazione delle dimissioni.

Il Presidente e il Vicepresidente dimissionari o revocati rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione dell'associazione fino a nuova nomina. Nel caso di vacanza del Presidente, la legale rappresentanza è esercitata dal Vicepresidente; nel caso di vacanza contestuale del Presidente e del Vicepresidente, la legale rappresentanza è esercitata dal Presidente dei Probiviri.

Se entro 90 giorni dalla chiusura del Congresso di nomina dei membri della Consulta, oppure dalla data di dimissioni o di revoca del Presidente, non fosse nominato un nuovo Presidente la Consulta in carica decade e deve essere convocato un nuovo congresso ai sensi dell'art.15).

Se anche la successiva Consulta non riuscisse ad eleggere un Presidente entro 90 giorni dalla data del suo insediamento, si attiveranno le procedure di scioglimento della stessa senza la necessità di preventiva delibera da parte del Congresso.

Art. 19)

(Funzionamento della Consulta)

La Consulta entro 10 giorni dalla sua nomina deve essere convocata dal Presidente del Congresso.

Nella sua prima riunione la Consulta dovrà nominare tra i propri componenti chi svolgerà la funzione di:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario

La Consulta è convocata, con un preavviso di almeno 5 giorni, ogni due mesi dal Segretario e comunque:

- alle scadenze che la Consulta stessa può definire, anche con un preavviso inferiore ai 5 giorni;
- su richiesta di un terzo dei componenti;
- su richiesta del Presidente;
- su richiesta del Tesoriere nel caso previsto dall'Art. 2 - 4 del presente Statuto;

Le riunioni della Consulta vengono convocate solitamente con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo quanto previsto al punto a) di cui sopra.

In riferimento ai punti b) e c) del presente articolo, i richiedenti devono indicare al Segretario gli argomenti di discussione; in questo caso la Consulta dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta e l'Ordine del giorno dovrà contenere gli argomenti indicati dai richiedenti. Se il Segretario non procederà alla convocazione nei tempi previsti, i richiedenti potranno procedere autonomamente alla convocazione.

L'Ordine del giorno viene redatto dal Presidente sulla base delle richieste pervenute dai singoli componenti della Consulta. La Consulta stessa potrà variare l'ordine nel quale i vari punti verranno discussi ma non potrà aggiungere nuovi punti.

È compito del Segretario che la convocazione sia pubblicata sul sito dell'Associazione e ne sia dato avviso a tutti i suoi componenti.

Le riunioni della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La seduta è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza di quest'ultimo il ruolo di presidente della seduta verrà deciso a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Segretario il ruolo di verbalizzante della seduta verrà svolto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei presenti.

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei votanti salvo il caso in cui, prima del voto, la Consulta decida, a maggioranza semplice dei votanti, di ricorrere a maggioranze diverse. Le delibere di nomina e revoca del Presidente sono a maggioranza assoluta dei componenti. La revoca del Vicepresidente e del Tesoriere è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, con il voto favorevole del Presidente, quando non vacante.

Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente della Consulta o del Collegio dei Sindaci Revisori, la Consulta può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell'intera Consulta, la/il Presidente procede a convocare il Congresso.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni della Consulta senza facoltà di parola. In caso il Presidente della seduta o almeno un terzo dei componenti della Consulta con diritto di voto lo ritenessero necessario, la facoltà di parola potrà essere concessa a uno o più presenti. La Consulta potrà decidere a maggioranza di trattare uno o più punti dell'Ordine del giorno con la sola presenza dei componenti con diritto di voto, o con l'accesso consentito solo a determinate persone. È altresì facoltà del Presidente allontanare dalla riunione i soci che rechino disturbo o intralcio ai lavori della Consulta.

Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale riassuntivo da trascriversi entro trenta giorni sull'apposito Libro Verbali, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Copia dello stesso dovrà essere pubblicata sul sito dell'Associazione ed esposta in apposito spazio nella sede del CIG per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla trascrizione.

Il Segretario è responsabile della trascrizione, esposizione e corretta conservazione dei verbali.

I componenti della Consulta sono di diritto soci dell'associazione B3. Sono salve le ipotesi previste dallo Statuto di B3 relativamente alle modalità di adesione e di revoca della qualifica di socio.

Art. 20)

(Elezione, sostituzione e decadenza delle cariche elette dal Congresso)

I delegati alla Consulta sono eletti con voto segreto dall'Assemblea dei soci e delle socie nella forma di Congresso tra i soci e le socie che si siano candidati secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Per la carica di Delegato alla Consulta è richiesto il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero delle cariche da eleggere qualora i candidati siano in numero uguale o superiore al numero richiesto. Nel caso in cui il numero di candidati fosse inferiore al numero delle cariche da eleggere, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze di una unità inferiore al numero dei candidati.

Qualora dopo la votazione restassero libere delle cariche a Delegato nonostante fossero presenti altri candidati, con il voto favorevole di almeno il 20 per cento dei votanti si potrà procedere a una nuova votazione per le sole cariche libere.

Al fine di garantire equa rappresentanza delle Sezioni alla funzione gestionale dell'Associazione, i rappresentanti delle Sezioni sono eletti dal Congresso con una differente modalità.

Il socio che intenda presentarsi come candidato di una Sezione deve ottenere preventiva autorizzazione da parte della Sezione stessa cui chiede la rappresentanza nelle modalità previste dal loro regolamento interno. La sezione provvede quindi a trasmettere al Presidente l'elenco dei soggetti presentati per conto della Sezione e l'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso provvederà all'elezione del delegato di Sezione esclusivamente tra le candidature presentate dalla Sezione stessa nelle modalità previste dal secondo paragrafo del presente articolo.

È prevista la decadenza del Componente della Consulta eletto dall'Assemblea dopo tre assenze consecutive alle riunioni della Consulta. Nel caso di dimissioni o di decadenza di un Componente della Consulta, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti che abbiano raggiunto la soglia stabilita dal presente articolo, in ordine decrescente di preferenze ricevute. La prima Assemblea dei soci e delle socie provvederà a ratificare la nomina; sino a quel momento il candidato potrà partecipare alle riunioni della Consulta ma senza diritto di voto.

Qualora non vi fossero candidati non eletti, verrà convocata entro 90 giorni l'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso per la sostituzione del/dei candidato/i dimissionari o decaduti.

Si procederà allo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 37 qualora l'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso non riuscisse ad eleggere con le maggioranze di cui al paragrafo 2 del presente articolo un numero di delegati pari al 50% delle cariche da eleggere.

Art. 21)

(Revoca del mandato dei componenti della Consulta)

Il mandato di uno o più membri della Consulta può essere revocato con voto a maggioranza dall'Assemblea validamente convocata in forma ordinaria.

In tale assemblea deve essere prevista l'elezione del/dei sostituto/i.

Art. 22)

(La/Il Presidente)

La/Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ne garantisce l'unità politica ed organizzativa, curandone i rapporti con l'esterno. E' garante del funzionamento degli organi amministrativi, di cui convoca e presiede le riunioni.

La/Il Presidente, in situazioni di particolare necessità e urgenza, tale per cui fosse impossibile anche la semplice consultazione dei componenti della Consulta, può attribuirsi provvisoriamente le prerogative previste dallo Statuto.

Se la Consulta non dovesse approvare le decisioni del Presidente prese in situazioni di urgenza e necessità, verrà convocata l'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso. Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso, insieme al Tesoriere, a tutta la documentazione contabile dell'Associazione. Può disporre, in via cautelativa, quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione richiedendo contestualmente una riunione urgente della Consulta per la deliberazione delle conseguenti azioni.

Il Presidente convoca e apre i lavori dell'Assemblea dei soci e delle socie.

Il Presidente insieme al Tesoriere redige il Bilancio consuntivo e il Bilancio previsionale.

Il Presidente autorizza il Tesoriere per le operazioni economico-finanziarie che superino il limite di spesa in autonomia definito dalla Consulta.

Nello svolgimento delle proprie prerogative e delle proprie funzioni il Presidente potrà nominare ed avvalersi di Collaboratori esecutivi, anche esterni all'Associazione, del cui operato risponderà personalmente.

Art. 23)

(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i compiti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o occasionale e su sua delega.

Art. 24)

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile economico e contabile dell'Associazione. Relaziona alla Consulta sull'andamento finanziario dell'Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del giorno che hanno impatto sul Bilancio.

Il Tesoriere predispose il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Previsionale d'intesa con Presidente e li sottopone preventivamente (senza votazione) alla Consulta e poi all'Assemblea dei soci e delle socie.

Il Tesoriere riferisce direttamente alla Consulta provinciale.

Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso, insieme al Presidente, a tutta la documentazione contabile, dell'Associazione. Può disporre, in via cautelativa quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione richiedendo contestualmente una riunione urgente della Consulta per la deliberazione delle conseguenti azioni.

Eventuali dipendenti, collaboratori interni e/o esterni, referenti delle Sezioni e Commissioni coinvolti nella gestione economica dell'Associazione rispondono al Presidente e alla Consulta attraverso il Tesoriere.

Il Tesoriere riceve autorizzazione e mandato per l'esecuzione di tutte le operazioni di banca e cassa da parte del Presidente.

Il mandato del Tesoriere termina con la nomina del suo successore. In caso di decadenza, revoca o dimissioni del Tesoriere la Consulta provvederà a nominare tra i suoi membri il sostituto.

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 34), in caso di vacanza del Tesoriere, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, ne assume ad interim tutte le funzioni e responsabilità ad eccezione del potere di firma presso gli Istituti di credito, per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi. Per tutto questo periodo non saranno quindi possibili operazioni che superino il limite di spesa definito dalla Consulta.

La Tesoreria è unica per tutte le operazioni effettuate dall'Associazione salvo che norme legislative non impongano diversamente.

Art. 25)

(Funzionamento del C.I.G.)

Lo svolgimento delle attività dell'Associazione, in base a quanto indicato dall'Art. 13) si articola in:

- Sezioni;
- Gruppi;
- Commissioni.

Le Sezioni si compongono di soci che si riuniscono e si organizzano autonomamente sulla base di un progetto comune di attività che deve essere illustrato e approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie, come devono essere illustrate e approvate le eventuali successive variazioni nonché valutate le attività svolte.

Le finalità e le attività delle Sezioni non possono travalicare i fini, i limiti indicati e le modalità illustrate dal presente Statuto nonché dai regolamenti interni delle Sezioni. Le attività comuni a più Sezioni saranno coordinate dalla Consulta.

I Collaboratori esecutivi del Presidente possono concordare con le Sezioni ed i loro Coordinatori attività di collaborazione e coordinamento tra le Sezioni stesse.

Le Sezioni devono dotarsi di un regolamento interno che deve essere approvato dalla Consulta. Tale regolamento dovrà prevedere almeno:

- le modalità di elezione del Coordinatore e le sue prerogative;
- le modalità di proposizione del rappresentante della Sezione all'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso;
- le modalità di documentazione delle attività svolte,

Le Sezioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria dell'Associazione.

I Gruppi si costituiscono su proposta di un insieme soci sulla base di un progetto di attività ed intenti in linea con le finalità definite dal presente Statuto, previa approvazione da parte della Consulta . La Consulta nomina il Coordinatore del Gruppo valutando i suggerimenti dei componenti del Gruppo stesso o dei soci che ne propongono l'istituzione. I Gruppi riferiscono alla Consulta sulle proprie attività almeno ogni sei mesi, e comunque quando la Consulta lo ritenga opportuno. La Consulta può indirizzare e coordinare le attività del Gruppo e può deliberare la sospensione o lo scioglimento del Gruppo. I Gruppi non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla Tesoreria dell'Associazione.

Previa delibera favorevole della Consulta, il Gruppo può chiedere all'Assemblea dei soci e delle socie la trasformazione in Sezione dopo almeno un anno di attività continuativa.

Le Commissioni sono organi ausiliari della Consulta e sono istituite per svolgere attività o attuare progetti di competenza della Consulta e/o istituite a tempo determinato per svolgere attività e approfondire tematiche di competenza della Consulta che ne determina di volta in volta la composizione, indicandone il Referente, le finalità e le modalità di sviluppo dell'attività. Sono responsabili verso la Consulta e a questa riferiscono. Le Commissioni non hanno autonomia economica e devono riferirsi esclusivamente alla tesoreria .

Art. 26)

(Incompatibilità delle cariche)

Un socio non può ricoprire contemporaneamente più di una delle seguenti cariche:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Tesoriere.

L'elezione alla nuova carica implica decadenza automatica dalla carica precedentemente ricoperta.

TITOLO V – FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO

Art. 27)

(Gestione contabile)

La gestione contabile dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28)

(Finanziamenti)

Le entrate dell'Associazione, ai vari livelli, sono costituite dalle quote associative, dalle donazioni dei soci e dei privati cittadini, da contributi ed elargizioni a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici e privati, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzate prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione come specificato nell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 29)

(Gestione finanziaria)

Obbligazioni, patrimonio ed entrate

- L'Associazione risponde, nel rispetto delle norme del presente statuto, con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli organi sociali.
- L'Associazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Bilancio consuntivo dell'Associazione è redatto dal Tesoriere in collaborazione con il Presidente sulla base della documentazione e delle risultanze delle scritture contabili. Deve essere compilato sulla base del corrispondente bilancio previsionale, verificato dal Collegio dei Sindaci Revisori, presentato alla Consulta e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie. Eventuali avanzi di gestione e i proventi delle attività dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra i soci e socie.

Il C.I.G. nel corso della sua attività può devolvere fondi ad Enti o Associazioni culturali, assistenziali, benefiche o sportive senza finalità di lucro, nonché a Onlus, le cui attività siano conformi ai principi statutari.

Il Tesoriere e il Presidente, valutate le proposte, le necessità e i progetti emersi in Consulta, in linea con le risorse e le spese prevedibili, redigono il bilancio Previsionale da presentare alla Consulta.

Successivamente il Bilancio previsionale dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie nella forma ordinaria previo esame ed eventuali modifiche ivi proposte. Il Bilancio previsionale dovrà essere redatto in forma sintetica per capitoli di spesa.

Esercizio sociale e bilancio

- Entro il 30 marzo di ciascun anno la Consulta approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
- La Consulta documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Qualora ricorrano i presupposti di legge o la Consulta lo ritenga opportuno quest'ultima, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci e delle socie entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

TITOLO VI - ORGANI DI GARANZIA

Art. 30)

(Il collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica 2 anni ovvero sino alla Successiva Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso che provvederà a rinnovare i componenti della Consulta.

Il Collegio, convocato dal/la suo/a Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dalla Consulta. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea dei soci e delle socie con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina il Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci e delle socie nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori sono validamente eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie in forma di Congresso se hanno ricevuto il voto favorevole di almeno il 20% dei votanti.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente dell'Assemblea indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l'elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio:

- A) quando lo ritenga necessario
- B) quando lo richiedano le norme statutarie
- C) quando gli venga richiesto da almeno un componente del Collegio
- D) quando lo richieda la Consulta

In riferimento ai punti c) e d) del presente articolo, il Presidente del Collegio dovrà fissare la data entro i successivi 15 giorni.

Le relazioni del Collegio dei Sindaci devono essere sottoscritte da tutti i componenti dello stesso, i quali potranno chiedere siano apposte note aggiuntive sottoscritte singolarmente. Alle riunioni del Collegio in cui è previsto l'esame di documentazioni contabili dovrà essere presente il

Presidente dell'Associazione e/o un consulente da lui delegato. Copia di tali relazioni dovrà essere esposta in apposito spazio nella sede dell'Associazione per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla realizzazione delle stesse.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più sindaci viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio. Nel caso fosse impossibile sostituire uno o più componenti del Collegio dei Sindaci revisori, la Consulta a maggioranza dei due terzi dei componenti provvederà ad eleggere i sostituti.

In caso un'assemblea dei soci e delle socie non fosse in grado di eleggere almeno 3 Sindaci, la Consulta nella prima riunione provvederà a nominare, a maggioranza di 2 terzi dei componenti, due Sindaci, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima successiva Assemblea dei soci e delle socie.

In caso di sostituzione di uno o più sindaci, il Collegio dovrà rieleggere il proprio Presidente.

Art. 31)

(Compiti del Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è delegato dall'Assemblea dei soci e delle socie al controllo della correttezza nella tenuta delle scritture contabili, alla rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili, alla documentazione comprovante i movimenti economici secondo quanto indicato dallo Statuto o dalla legge. A seguito di ciò redige una relazione da allegare al Bilancio consuntivo presentato all'Assemblea dei soci e delle socie che riferisca sull'autenticità e la correttezza delle scritture contabili. Ai componenti del Collegio è garantito l'accesso a qualsiasi documento contabile, amministrativo e finanziario alla presenza del Presidente e/o di un consulente da lui delegato, e rispondono all'Assemblea per quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento al bilancio.

Qualora all'Associazione non si applicassero le disposizioni di cui all'Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, e non risultasse quindi necessaria l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, le funzioni sopra descritte saranno esercitate dal Collegio dei Proviviri.

Art. 32)

(Revoca del mandato di Sindaco)

Il mandato a uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori può essere revocato con voto a maggioranza dall'Assemblea dei soci e delle socie validamente convocata in forma ordinaria.

In tale assemblea deve essere prevista l'elezione dei sostituti.

Art. 33)

(Il Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre soci che vengono eletti dall'Assemblea dei soci e delle socie nella forma di Congresso con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e durano in carica due anni.

Contestualmente al conferimento del mandato al nuovo Collegio, il Presidente dell'assemblea dei soci e delle socie indica l'ordine dei sostituti scelti tra i candidati non eletti, che abbiano raggiunto la percentuale richiesta, procedendo per ordine di preferenze ricevute.

La prima convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente del C.I.G. subito dopo l'elezione del Collegio affinché si svolga in una data tra i sette e i venti giorni successivi. In occasione della loro prima riunione, i componenti del Collegio nominano fra loro il Presidente. Successivamente le convocazioni verranno effettuate dal Presidente del Collegio quando lo richiedano le norme statutarie.

È compito del Collegio dei Probiviri dirimere le controversie sorte tra soci e socie e organi del C.I.G. per ciò che concerne la violazione e/o l'interpretazione dello Statuto e del regolamento.

Nel caso siano coinvolti nella controversia uno o più componenti del Collegio dei Probiviri o il Collegio stesso, la competenza è delegata al Collegio dei Garanti di Arcigay.

Ciascuna delle parti interessate può richiedere l'intervento dei Probiviri facendone richiesta al Presidente del Collegio. Al Collegio può essere anche richiesto preventivamente di emettere pareri non vincolanti su argomenti generali e non riferiti a casi specifici.

Nel caso in cui, su richiesta di uno o più soci, il Collegio rilevi che i componenti della Consulta, in merito alla stessa istanza, disattendano quanto stabilito dal presente Statuto, dovrà richiamare le parti al rispetto delle norme.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere deliberate alla presenza di tutti i componenti dello stesso. Le riunioni del Collegio si tengono a porte chiuse e vengono convocate dal Presidente del Collegio con invito personale agli altri componenti da far pervenire con un preavviso di almeno 7 giorni. Il Collegio ha l'obbligo di convocare gli interessati per ascoltarne le ragioni prima di deliberare e le delibere devono essere motivate e redatte in forma scritta e inviate alle parti e al Presidente dell'Associazione.

Ogni responso deve essere comunicato entro e non oltre i trenta giorni dalla richiesta, pena la decadenza del Collegio. Qualora tale delibera riguardi l'Associazione o i suoi organi, una copia del responso dovrà essere esposto in apposito spazio nella sede del Comitato per non meno di trenta giorni ed entro 7 giorni dalla sua realizzazione.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più Probiviri viene convocata una riunione della Consulta che ratificherà il subentro del o dei sostituti, che dureranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

In caso di sostituzione di uno o più componenti, il Collegio dovrà rieleggere il proprio Presidente.

In tutti i casi di impossibilità di elezione del Collegio, la funzione sarà demandata al Collegio dei Garanti di Arcigay.

Art. 34)

(Incompatibilità)

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di

- Sindaco revisore;
- Presidente o presidente pro tempore;
- Vicepresidente o vice-presidente pro tempore;
- Tesoriere;
- Componente della Consulta;
- Coordinatore di Sezione;
- Presidente o componente del Collegio dei Garanti di Arcigay.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con quella di:

- Presidente o presidente pro-tempore;
- Vicepresidente o vicepresidente pro tempore;
- Tesoriere fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 24);
- Proboviro;
- Componente della Consulta;
- Coordinatore di Sezione;
- Incaricato o delegato alla gestione economico-finanziaria

TITOLO VII - Norme finali

Art. 35)

(Modifiche allo Statuto)

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da qualsiasi socio e devono essere dichiarate congruenti con l'intero testo dello Statuto dal Collegio dei Proviviri, e in seguito approvate dall'assemblea dei Soci e delle Socie ai sensi dell'art.15 lettera h.

La Consulta in collaborazione con il Collegio dei Proviviri ha facoltà di apportare modifiche allo Statuto che siano richieste da disposizioni di legge o da organismi istituzionali.

Art. 36)

(Disposizione finali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

Art. 37)

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie con i 3/4 dei presenti, tale scioglimento dovrà essere confermato da una seconda Assemblea convocata non prima dei 30 e non oltre i successivi 60 giorni. Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire anche a seguito di quanto riportato all'Art. 20. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il

liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 38)

(Commissariamento)

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività della Consulta, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione.

I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie della Consulta. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare l'Assemblea dei Soci e delle Socie in forma di Congresso.

Art. 39)

(Norme abrogate)

Il presente Statuto annulla e sostituisce i precedenti.

Tutte le norme vigenti alla data di approvazione del presente Statuto e non conformi con lo stesso sono abrogate salvo quanto stabilito eventualmente dalle norme transitorie e per il tempo specifico indicato.

Ciò in Milano, li 22 novembre 2022

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi del Disegno di Legge 117/2017, art.82, comma 3 e 5.